



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2845 di data 6 luglio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione alla sistemazione del tratto terminale della pista da sci n. 11/4/5 denominata "Vajolet 1", nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 19 giugno 2020, con la quale la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A. con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan fr. Vigo di Fassa, strada de Col de Mè n. 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione del tratto terminale della pista da sci n. 11/4/5 denominata "Vajolet 1", nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto ha l'obiettivo di rettificare la pendenza della parte terminale della pista tra le quote approssimative di 1.378 e 1.334 m s.l.m. che risulta eccessivamente impegnativa per gli sciatori rispetto allo sviluppo complessivo del percorso. La livelletta si ottiene con scavo a monte dell'ambito interessato per riportare il materiale più a valle. I volumi in gioco sono quantificati in 2380 mc di scavo e 2780 mc di riporto. Il risultato produce una pendenza inferiore a l 25%. La larghezza di questo breve tratto subisce modesti aumenti con particolare riferimento alla sezione 6 del progetto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A. con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan fr. Vigo di Fassa, strada de Col de Mè n. 10, alla sistemazione del tratto terminale della pista da sci n. 11/4/5 denominata "Vajolet 1", nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - dovrà essere prestata particolare attenzione nell'esecuzione dei raccordi tra le rampe e il terreno circostante in maniera da evitare geometrie troppo definite. Per questo motivo sia valutata la possibilità di intervenire sulla larghezza del piano sciabile, diminuendola, in particolare alla sezione 3, ma anche su sezioni limitrofe, allungando conseguentemente le scarpate e, ove possibile, introducendo una pendenza trasversale compatibile con la gestione invernale della pista;
3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;

4. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr